

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., RELATIVI AD INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "URBANO VEGETALE: FORESTAZIONE, RESILIENZA, BIODIVERSITÀ, BELLEZZA, FRUIBILITÀ DEI PARCHI E AREE VERDI" (CODICE PEG 2023_PG_4526).

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Reggio Emilia, Febbraio 2024

*il Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Melloni*

Definizioni:

Ai fini del presente Schema di Contratto si intendono:

- per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Appaltatore** l'Impresa selezionata per i lavori;
- per **R.U.P.** il Responsabile Unico del Procedimento.

NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLANTI

- **Codice Appalti** “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
- **Regolamento**, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
- Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice Appalti sul quale basare l'aggiudicazione di affidamenti specifici mediante contratti attuativi, riguardanti l'esecuzione dei servizi, nonché le relative modalità di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli servizi.

I singoli servizi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nel presente Capitolato Speciale e nella Lettera di invito e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle ulteriori specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo servizio.

In particolare all'interno del presente Capitolato sono contenuti :

- Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i singoli lavori.
- Le regole relative alla procedura degli affidamenti specifici;
- La tipologia di prestazioni affidabili.

1. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento - mediante successivi contratti attuativi - di servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti il coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione (CSE) per interventi nell'ambito del programma Urbano Vegetale (2023_PG_4526) e da svolgere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo quanto dettagliatamente previsto nel presente Capitolato Speciale.

I servizi di architettura e ingegneria interessano beni immobili di proprietà comunale. Gli interventi oggetto dei servizi professionali ed oggetto di appositi contratti attuativi saranno i seguenti:

- Z_20201 "PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualficazione del parco del Gelso" CUP J87H21003250005
- B_45301 "Piano verde (Piantumazioni) - Forestazione/strategia adattamento";
- A_40101 "Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano";
- Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) - POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - Potenziamento del parco Campovolo.

2. - NATURA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO - CATEGORIE DI LAVORI

Le categorie di servizi previste dall'appalto sono le seguenti, riassunte di seguito con il grado di complessità delle opere secondo D.M. 17/6/2016 nonché dell'art. 41, comma 15 (allegato I.13) del D.Lgs. 36/2023, a cui si fa riferimento per le prestazioni oggetto dell'accordo.

La prestazione principale è quella relativa alla **Categoria P.02**

EDILIZIA - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite		
E.19	l/d	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE - Interventi di verde e opere per attività ricreativa o sportiva		
P.02		Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalentemente rispetto alle opere di tipo collettivo
IDRAULICA - Acquedotti e fognature		
D.04		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'ammontare massimo dei servizi commissionabili in virtù del presente A.Q. non potrà eccedere l'importo complessivo

presuntivamente stimato pari a euro 32.902,71, IVA esclusa, desunto dai calcoli sotto riportati:

Parco del Gelso	Z_20201	attività	parcella	spese 6,5%	Parcella Con spese	cont 4%	SUB TOT NETTO IVA	iva 22%	totale
ESECUZIONE	CSE	Qcl.12	€ 3.580,08	€ 232,71	€ 3.812,78	€ 152,51	€ 3.965,30	€ 872,37	€ 4.837,66
TOTALI Parco del Gelso			€ 3.580,08	€ 232,71	€ 3.812,78	€ 152,51	€ 3.965,30	€ 872,37	€ 4.837,66
Microforeste	B_45301	attività	parcella	spese 6,5%	Parcella Con spese	cont 4%	SUB TOT NETTO IVA	iva 22%	totale
ESECUZIONE	CSE	Qcl.12	€ 3.492,87	€ 227,04	€ 3.719,91	€ 148,80	€ 3.868,71	€ 851,12	€ 4.719,82
TOTALI Forestazione			€ 3.492,87	€ 227,04	€ 3.719,91	€ 148,80	€ 3.868,71	€ 851,12	€ 4.719,82
ATUSS		attività	parcella	spese 6,5%	Parcella Con spese	cont 4%	SUB TOT NETTO IVA	iva 22%	totale
ESECUZIONE	CSE	Qcl.12	€ 13.865,54	€ 901,26	€ 14.766,81	€ 590,67	€ 15.357,48	€ 3.378,65	€ 18.736,12
TOTALI COLLEGAMENTO ATUSS			€ 13.865,54	€ 901,26	€ 14.766,81	€ 590,67	€ 15.357,48	€ 3.378,65	€ 18.736,12
Mazzacurati	A_40101	attività	parcella	spese 6,5%	Parcella Con spese	cont 4%	SUB TOT NETTO IVA	iva 22%	totale
ESECUZIONE	CSE	Qcl.12	€ 8.767,81	€ 569,91	€ 9.337,72	€ 373,51	€ 9.711,23	€ 2.136,47	€ 11.847,70
TOTALI Mazzacurati			€ 8.767,81	€ 569,91	€ 9.337,72	€ 373,51	€ 9.711,23	€ 2.136,47	€ 11.847,70
TOTALI ACCORDO QUADRO			€ 29.706,31	€ 1.930,91	€ 31.637,22	€ 1.265,49	€ 32.902,71	€ 7.238,60	€ 40.141,30

In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

L'importo del singolo contratto attuativo sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario al corrispettivo calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e ss.mm.ii. (in seguito: D.M. 17.6.2016).

Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella calcolata.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale dell'IVA e agli oneri previdenziali.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i servizi e le prestazioni occorrenti per consegnare il progetto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico Prestazionale e le indicazioni che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo contratto attuativo.

La copertura finanziaria degli interventi sarà assicurata tramite somme di volta in volta stanziare, provenienti da risorse proprie o da finanziamenti regionali e ministeriali, in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli progetti.

I contratti attuativi ed i relativi disciplinari di servizio saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali della Stazione Appaltante, che andranno a creare i relativi impegni di spesa. Dal momento della stipula del contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

3. - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario della presente procedura sarà decorrente dalla data di affidamento del primo intervento specifico.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare gli interventi specifici. L'Accordo potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma stabilita come importo massimo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo massimo.

4. - QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni, rappresentativo della sommatoria del quantitativo degli affidamenti specifici che presumibilmente verranno stipulati in virtù dell'Accordo Quadro, è l'importo indicato nel **precedente punto 2**.

L'importo massimo verrà raggiunto solo a seguito dell'erogazione dei finanziamenti richiesti, da parte degli enti preposti.

5. - RICHIAMI NORMATIVI

L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, (sia generali che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente incarico) con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 36/2023 e D.P.R. 207/2010, Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32).

Si precisa che sarà cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Il progetto dovrà essere redatto in modo da poter sottoposto, in caso di bisogno, all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi necessari e volti alla successiva realizzazione del progetto.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme di legge, le Linee Guida e la relativa Relazione Illustrativa approvate dall'ANAC ai sensi dell'articolo 217 comma 1 lettera u) del Codice dei Contratti, se ed in quanto pertinenti.

Le disposizioni contenute nei documenti tecnici/amministrativi della Stazione Appaltante che vengono allegati alla piattaforma, prevalgono su eventuali discordanze presenti nella piattaforma.

La stipula del contratto avverrà per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Sulla piattaforma del MEPA verrà caricata la "lettera di stipula per scambio di corrispondenza" (che dovrà tornare indietro per accettazione) in cui saranno richiamati il disciplinare, la determina di aggiudicazione, i dati dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Regolamento dei contratti.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di progettazione e direzione dei lavori è demandata ai progettisti. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di

riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:

- *il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;*
- *il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019;*
- *il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020;*
- *il D.L. n. 77/2021, come convertito in L. n. 108/2021*
- *il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020;*
- *il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016);*
- *il D.Lgs. 81/2008; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013;*
- *i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 36/2023;*
- *il Codice Civile per quanto applicabile;*
- *la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica;*
- *D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).*
- *La Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 PNRR - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*

Norme in materia edilizia - urbanistica:

- *D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;*
- *D.P.R. 383/1994;*
- *D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;*
- *D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e s.m.i.;*

Norme in materia strutturale e antisismica:

- *O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;*
- *D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;*
- *O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;*
- *Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20/02/2018;*
- *Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);*
- *L. 77/2009 e s.m.i.;*
- *Normative e Regolamenti in materia edilizia, urbanistica e sismica regionali e degli ulteriori EE.LL. competenti;*
- *Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.*

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche

- *L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.*
- *DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14/04/1996, DM 28/04/2005, DM 13/07/2011, DM 20/12/2012; DM 03/11/2004, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 3 agosto 2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;*
- *CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2006 - Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);*
- *D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;*
- *D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*
- *D.M. 05/07/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione";*
- *D.M.I. del 07/08/2012;*
- *Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";*

- D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Norme in materia di impianti elettrici e meccanici

- Legge n. 186 del 01.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e l'installazione degli impianti elettrici;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. - Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60947 - Apparecchiature a bassa tensione;
- ANSI/TIA 942-A - Progettazione e nell'esercizio dei datacenter;
- Norme tecniche UNI, CEI specifiche di settore.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

- Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021;
- L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Lgs. 192 del 19/08/2005 s.m.i., D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26 giugno 2009, D.Lgs 28/2011;
- D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- Decreto 10 febbraio 2014;
- Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;
- UNI 11300 e UNI 10349;
- UNI CEI EN 16247.

Norme in materia di acustica

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e s.m.i.;
- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per l'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento) e s.m.i..
- D.M. 10 marzo 2022, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 - recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

6. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

a) Il presente Capitolato Speciale ed i seguenti elaborati:

- Offerta tecnica e offerta economica;
- Schema tipo di contratto attuativo;

- Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e ss.mm.ii.

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici , nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo.

7. - REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE

Il servizio comprende l’assunzione degli obblighi discendenti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l’obbligo di adeguare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. Nello specifico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), art. 92, il coordinatore per l’esecuzione dell’opera:

- trasmissione della Notifica Preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs 81/08 su delega del RUP
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- approva la contabilità dei costi della sicurezza inseriti nei SAL (ai sensi dell’allegato XV P.4.1.6);
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera.

Inoltre il CSE provvederà, prima della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice:

- Alla valutazione delle eventuali proposte di modifica o integrative del PSC pervenute da parte dell'Appaltatore;
- Alla valutazione del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
- A verificare, in previsione della consegna ed inizio dei lavori, l'attuazione da parte dei soggetti competenti di quanto previsto dagli artt. 101 ("Obblighi di trasmissione") e 102 ("Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza") del T.U.;
- A verificare, in previsione della consegna ed inizio dei lavori, l'attuazione di quanto previsto dal T.U. art. 90, comma 9, lett. a) (verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII del T.U.), b) (richiesta dichiarazione circa l'organico medio annuo e i contratti collettivi di lavoro applicati e degli estremi denunce lavoratori Enti previdenziali e assicurativi) e c).
- A presenziare personalmente all'atto della consegna lavori all'impresa appaltatrice.
- Integrare e/o migliorare il PSC per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti.
- A garantire la propria presenza in cantiere con continuità, ed in particolare:
 - cadenza minimo due volte a settimana;
 - giornaliera in occasione di lavorazioni particolarmente complesse dal punto di vista della sicurezza o di compresenza di più ditte appaltatrici e subappaltatrici;
 - all'occorrenza, in occasione dell'ingresso in cantiere di nuove ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi.
 - La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori, quali, in via non esaustiva, quelle indicate all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008.
- Ad inoltrare per posta elettronica, al RUP tutti i verbali di sopralluogo in cantiere con tempestività, al fine di consentire al RUP stesso l'attività di vigilanza necessaria e l'eventuale intervento dello stesso con proposte, disposizioni o altro.
- Promuove riunioni di coordinamento con gli operatori coinvolti nella costruzione;

Ai fini del rispetto delle norme vigenti per il contrasto del lavoro irregolare, il CSE in occasione delle visite di cantiere dovrà verificare che:

- le persone presenti in cantiere espongano il cartellino di identificazione riportante la fotografia, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro; il ruolo;
- tutte le imprese esecutrici tengano in cantiere, regolarmente aggiornati, copia del libro unico del lavoro; i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere corrispondano a quelli riportati nel libro unico del lavoro. In caso di presenza in cantiere di personale non risultante dai libri unici del lavoro, il professionista sospenderà la prestazione lavorativa del personale non in regola, verbalizzando l'accaduto, e disporrà l'immediato allontanamento dal cantiere di tale personale informandone il D.LL. ed il RUP.

- Entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, a rilasciare al RUP la Relazione finale di coordinamento riportante i dati e fatti salienti dell'appalto per quanto riguarda la sicurezza del cantiere e l'attività del CSE (facendo esplicito e puntuale riferimento alle prescrizioni dei piani di sicurezza, ai rapporti e verbali di cantiere redatti durante i lavori) ed infine le note e valutazioni conclusive.
- Entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, alla revisione definitiva del Fascicolo, con riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.

8. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale (art. 94, D.Lgs. n. 36/2023):

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Requisiti di idoneità Professionale (art. 100, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.36/2023):

Al professionista per l'incarico de quo, si richiede il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale specifici:

- a) Laurea in architettura o ingegneria;
- b) Abilitazione all'esercizio della professione;
- c) Iscrizione Albo professionale;
- d) Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08).

Requisiti di capacità tecnica - professionale ed economica - finanziaria (Art. 100 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023):

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica, oltre agli ulteriori requisiti qui di seguito specificati: aver svolto negli ultimi dieci anni, 2 (due) servizi professionali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (vedasi importi e categorie sotto riportati), e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

Categoria dell'opera: Paesaggio, Ambiente, [...]

Destinazione funzionale: P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalentemente rispetto alle opere di tipo collettivo

Importo: 805.000,00 €

Categoria dell'opera: Edilizia

Destinazione funzionale: E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di

aree urbane.

Importo: 250.000,00 €

Categoria dell'opera: Idraulica

Destinazione funzionale: D.04 - Acquedotti e fognature Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Importo: 140.000,00 €

I servizi effettuati valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi espletati e analoghi a quelli dei lavori in oggetto, si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie e l'importo dei lavori.

9. - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dall'affidatario.

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi delle capacità di altri soggetti, limitatamente ai lotti per i quali ne è ammesso il ricorso, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, la Stazione Appaltante verificherà l'effettivo impiego delle risorse medesime

nell'esecuzione dell'appalto.

10. - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 la disciplina in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, non trova applicazione agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento nonché ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Le attività oggetto della presente procedura rientrano pertanto parzialmente tra le attività escluse dalla norma richiamata, relativamente alla garanzia per la partecipazione alla procedura.

L'Aggiudicatario è tenuto comunque a prestare le seguenti garanzie definitive al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo:

- una garanzia fideiussoria, a favore della Stazione Appaltante, pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, D. Lgs. 36/2023. Si applica inoltre l'articolo 106 comma 8 del richiamato D.L.gs. 36/2023. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del singolo contratto attuativo.

11. - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dall'Amministrazione Comunale all'operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dalla Committenza;
- b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto

- attuativo;
- c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
 - d) quando sia intervenuta la cessazione societaria dell'Operatore o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023;
 - e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
 - f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
 - g) nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all'art. 10 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista dal presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
 - m) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
 - n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11 dello stesso;
 - o) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare le prestazioni affidate in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli affidamenti specifici, rispetterà le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli affidamenti specifici

sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo.

12. - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun affidatario parte dell'Accordo previo il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell'Accordo, oltre al decimo dei servizi non eseguiti calcolato sulla differenza tra i quattro quinti della soglia massima affidabile all'Affidatario, depurata del ribasso offerto in fase di gara e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, ferma restando l'efficacia dei singoli contratti sottoscritti con il singolo Soggetto Attuatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dall'Accordo Quadro e i Soggetti attuatori recedono dai contratti qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula di un contratto attuativo la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi i Soggetti Attuatori procedono unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, i Soggetti Attuatori possono non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione.

13. - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore, reso edotto e consapevole della peculiarità dell'accordo quadro, si assume fin da subito l'obbligo di eseguire qualsiasi quantitativo di servizio adeguando i ritmi di produzione alle esigenze ed ai termini che saranno prescritti dalla Stazione Appaltante.

L'operatore dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione annuale/triennale della Stazione Appaltante in materia di Opere Pubbliche.

Qualora l'operatore non fosse in grado di eseguire i servizi a lui affidati nei termini prescritti, è riconosciuta fin d'ora alla Stazione Appaltante la facoltà di affidare ad altro operatore gli incarichi di progettazione oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nelle modalità indicate ai paragrafi successivi e senza che per questo l'operatore possa rivendicare eventuali indennizzi o risarcimento danni.

Resta inteso che la sottoscrizione dell'accordo quadro non attribuisce all'operatore economico alcun diritto di esclusiva, residuando in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di affidare, a soggetti esterni all'accordo quadro, i servizi di ingegneria e architettura relativi a determinati interventi sulla scorta di proprie insindacabili valutazioni.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio richiesto. A titolo indicativo e non esaustivo nell'esecuzione del servizio in questione sono a carico dell'affidatario i costi e gli oneri per:

- le trasferte ed i sopralluoghi presso l'immobile o per la partecipazioni presso la Stazione Appaltante o gli enti coinvolti nel rilascio di pareri e/o autorizzazioni;
- l'elaborazione delle comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti;

- la produzione e stampa della documentazione per l'ottenimento dei permessi e/o pareri;
- la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante e/o agli altri enti coinvolti;
- i costi di digitalizzazione, riproduzione e stampa della documentazione utile al servizio reperita presso qualsiasi Ente;
- l'assistenza tecnica, mediante la redazione della documentazione e degli atti necessari, alla Stazione Appaltante per l'eventuale certificazione del progetto ad un protocollo di sostenibilità ambientale che la stessa vorrà intraprendere, partecipazione con personale qualificato ad incontri, riunioni e conferenze dei servizi.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla stipula del presente Accordo Quadro, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione, ove necessaria.

14. - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente documento e nei contratti specifici dei singoli affidamenti.

Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi dell'esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

La frequenza di sopralluoghi in cantiere del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione viene imposta dalla specificità delle lavorazioni in corso, ma si richiede comunque l'obbligo di sopralluogo in cantiere almeno 1 volta a settimana, salvo riunioni di coordinamento o altre specifiche attività, e preferibile che la data di sopralluogo del DL non coincida con quella di sopralluogo del CSE.

Ad ogni sopralluogo del CSE deve essere redatto uno specifico verbale relativo agli adempimenti di propria competenza.

Il verbale, sottoscritto anche dall'impresa esecutrice dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro 3 giorni dalla data di sopralluogo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter convocare sopralluoghi congiunti che concorreranno al raggiungimento dei sopralluoghi minimi settimanali previsti.

La verifica dell'effettiva esecuzione del sopralluogo viene attestata con la trasmissione dello specifico verbale. La mancata trasmissione del verbale equivale a mancato sopralluogo.

15. - ANTICIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e all'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. In L. n. 77/2020, all'appaltatore è concessa un'anticipazione fino al 30% (trenta per cento), calcolato sull'importo del singolo contratto attuativo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

16. - PAGAMENTI

L'appalto dei servizi tecnici per le prestazioni di cui in oggetto si intende contabilizzato "a corpo", comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo le modalità nello stesso indicate.

Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, con le seguenti modalità:

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (CSE):

I compensi professionali saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura/nota di pagamento, per acconti commisurati al 90% dell'ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli stati di avanzamento. Il saldo a conguaglio del compenso avverrà alla conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta.

All'importo sopra indicato sarà detratta la relativa aliquota di anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 35 c.18 del codice degli appalti.

L'Amministrazione appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, nella quale si richiamerà l'esito positivo delle relative verifiche.

La decorrenza dei termini di pagamento è subordinata all'aver espletato tutte le attività così come previste ai sensi della normativa vigente; inoltre è subordinata alla verifica del DURC e alla sussistenza dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, quali a titolo d'esempio la regolarità fiscale.

I pagamenti si intendono effettuati al momento della firma del mandato di pagamento sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario e alla sua contestuale trasmissione al Tesoriere del Comune.

L'operatore economico dovrà inviare fattura elettronica, secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55/2013.

La fattura dovrà riportare il rispettivo codice CIG (contratto attuativo) e andrà intestata a:

Comune di Reggio Emilia

Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

C.F. e P. Iva 00145920351

Codice Unico Ufficio IPA: GZVIP1

CIG Accordo quadro: B0455F8B49

CIG Contratto Attuativo: _____

Indicazione **“Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”**

Indicare gli estremi identificativi del contratto (numero di P.G. o di repertorio) a cui la fattura si riferisce.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse a seguito dell’invio del Buono d’Ordine firmato e seguendo lo schema predisposto dall’Amministrazione per le fatture PNRR.

Scissione dei pagamenti: i Comuni rientrano nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione **“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”**, se l’aggiudicatario è sottoposto a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015; se così non fosse, sarà necessario indicare in fattura il riferimento normativo di esenzione.

Non si prevedono pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese (art. 2234 CC).

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo.

Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

L’Affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

17. - DANNI

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante e i Soggetti Attuatori da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività dei servizi affidati incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dei servizi affidati. Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Soggetto Attuatore ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall’affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.

18. - PENALI

L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto applicativo sia sull’intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne

intermedie ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore dell'Accordo Quadro: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo art. 16.

Si precisa che potrà procedersi altresì alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro nel caso in cui si sia superata la soglia di cui all'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (10%) in due distinti contratti attuativi.

Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di verifica intermedi o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 10 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista nè esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

19. - INCOMPATIBILITÀ

Il professionista incaricato (art. 90, comma 8, D.Lgs. 263/2006) non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro

dipendenti

I suddetti divieti si estendono ai dipendenti dell' affidatario incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti

20. - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

21. - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attività e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità civile in merito. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

22. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di avvio dei servizi, il verbale di ultimazione dei servizi, il certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

23. - PRIVACY

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a

conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

24. - NORME DI RIFERIMENTO

Trattandosi di Accordo Quadro stipulato con un unico Operatore Economico, ogni affidamento specifico si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e suoi allegati.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Affidatario si impegna a sottoscrivere i singoli contratti attuativi al netto del ribasso offerto in sede di gara ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica.

Ciascun contratto attuativo deve essere redatto in forma scritta in conformità a quanto prescritto all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

25. - PROCEDURA PER GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI

L'Amministrazione, trattandosi di Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico,

affiderà tramite proprio rappresentante incaricato ciascun intervento specifico ponendo in essere le seguenti attività:

- a) Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere ed eventuali servizi accessori connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- b) Successivamente, l'Amministrazione provvederà a comunicare l'oggetto del singolo affidamento ed alla eventuale richiesta d'offerta relativa all'intervento da eseguire, che dovrà rispettare le condizioni previste nell'Accordo Quadro;
- c) A seguito della valutazione dell'offerta, se richiesta, o direttamente nel caso in cui non fosse necessaria un'offerta specifica, l'Amministrazione procederà ad affidare l'appalto mediante ordini di servizio sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo lo schema tipo allegato, operando sui prezzi unitari le medesime condizioni offerte (ribasso) in sede di gara dell'Accordo stesso.

26. - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione all'Affidatario della necessità di realizzare il singolo servizio e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva e per acquisirne l'eventuale documentazione antimafia, in ragione dell'importo del contratto attuativo.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dallo stesso Soggetto Attuatore, sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellato l'operatore parte dell'Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora l'Affidatario comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento di voler accettare l'incarico, il contratto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione delle prestazioni la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione delle prestazioni proposte dalla Stazione Appaltante, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri incarichi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque alla Stazione Appaltante valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico Prestazionale. L'Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria entro e non oltre il termine che la S.A. indicherà nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini assegnati, sarà automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto l'esito negativo dell'istruttoria sarà comunicato all'operatore interessato.

27. - OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI

Gli oggetti degli affidamenti specifici basati sull'Accordo Quadro verteranno sulle varie tipologie di lavori (es: manutenzione ordinaria della zona, manutenzione straordinaria di singoli ambiti, ecc...) e saranno preceduti da approvazione di determinazione dirigenziale, recante oggetto

dell'affidamento e relativo impegno di spesa ed eventuali ulteriori allegati tecnici, qualora ritenuti necessari dall'Amministrazione.

28. - CONTENUTI DEGLI ORDINI DI SERVIZIO PER GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI

Oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, di norma ogni ordine di servizio per affidamento specifico dovrà contenere i seguenti elementi:

- la descrizione sommaria delle opere con i riferimenti alla/e richiesta/e ed all'offerta eventuale (da allegare);
- l'importo del corrispettivo;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- gli importi delle partite della polizza di responsabilità civile terzi;
- i tempi necessari per l'esecuzione;
- eventuali clausole di dettaglio necessarie rispetto alla tipologia delle lavorazioni;
- eventuali allegati tecnici necessari per la puntualizzazione dei lavori oggetto del dell'affidamento.
- le modalità di accertamento della regolare esecuzione.

29. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 120 del D. lgs 36/2023.